



**Comune di San Donaci**  
**Provincia di Brindisi**  
**COMANDO POLIZIA LOCALE**

Tel./fax n. 0831/635014 – tel. n. 0831/631226 – 228

[vincenzo.elia@comune.sandonacibr.it](mailto:vincenzo.elia@comune.sandonacibr.it)

[info@pec.sandonaci.net](mailto:info@pec.sandonaci.net)

*Ordinanza Dirigenziale n. 29/2017*

**Oggetto: Ordinanza collocazione dissuasore di velocità via Roma.**

**IL COMANDANTE**

**Visto** che con ordinanza dirigenziale n. 85/2016 è stato posizionato in via Roma un dissuasore di velocità in prossimità dell'area di intersezione con via IX Maggio;

**Considerato** che tale dissuasore provocava il disturbo notturno dei residenti e pertanto, per la salvaguardia della quiete pubblica, è stato necessario rimuoverlo;

**Ritenuto** comunque di ricollocare detto dosso artificiale nella stessa via Roma, in area più idonea, a causa delle caratteristiche della strada, quali il restringimento con marciapiede di appena cm 50 e l'accesso diretto a numerose abitazioni civili nonché il flusso continuo dei veicoli con grave pregiudizio per la pubblica incolumità;

**Vista** la segnalazione prot. n. 4004 del 14/04/2017 con la quale si chiedono maggiori misure a tutela della sicurezza dei residenti in via Roma;

**Ritenuto** opportuno, per le ragioni suddette, collocare un dissuasore di velocità tra il c.n. 21 e il c.n. 23 di via Roma;

**Visto** l'art 109 in relazione all'art. 107 D.Lgs 18.08.2000 nr. 267 che conferiscono le competenze gestionali ai Responsabili dei Servizi;

**Visto** l'art. 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";

**Vista** la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione";

**ORDINA**

la collocazione di un dissuasore di velocità in via Roma tra i nn. cc. 21 e 23;

**DISPONE**

- la collocazione dei segnali, già in dotazione a questo Comando e pertanto non si prevede alcun impegno di spesa, atti ad informare l'utenza dei provvedimenti assunti con la presente Ordinanza e di coprire i segnali preesistenti eventualmente contrastanti con la nuova regolamentazione a cura dell'U.T.C. almeno 24 ore dell'inizio delle manifestazioni;
- che la presente ordinanza diverrà esecutiva con l'apposizione delle relative segnaletiche e transenne;

- che copia della presente dovrà essere inviata al Comando Stazione Carabinieri di San Donaci, al Sig. Sindaco, all' U.T.C. per la predisposizione della segnaletica di cui sopra.

### **AVVERTE**

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 07.08.90, n. 241, contro la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per illegittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

In relazione all'art. 37, comma 3 del D.Lgs 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n.495/92.

E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservare e di far osservare il presente provvedimento che sarà inserito nella raccolta delle disposizioni in materia di circolazione stradale.

**Dal Comando Polizia Municipale, 06/06/2017**

**IL COMANDANTE  
Ten. Vincenzo ELIA**

*(firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/1993)*